

**SOCIETA' SPORTIVA LAZIO SCACCHI –
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Birmania n. 81 - 00144 ROMA**

STATUTO

Finalità e strutture

Art. 1) E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata: "Società Sportiva Lazio Scacchi - Associazione Sportiva Dilettantistica" e, in forma abbreviata, "S.S. Lazio Scacchi A.S.D."

Art. 2) L'Associazione ha sede in Via Birmania n. 81- 00144 Roma.

Art. 3) I colori sociali dell'Associazione sono bianco e celeste.

Art. 4) L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra associati, nemmeno in forma indiretta. Essa è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva secondo la visione dell'uomo e dello sport alla quale si ispira il Centro Sportivo Italiano. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

Art. 5) Finalità principale dell'Associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non, nella disciplina degli scacchi e di altre discipline che il Consiglio Direttivo potrà scegliere e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline; l'Associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva. L'Associazione, infine, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ed alle disposizioni della Federazione Scacchistica Italiana.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà, altresì, svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre, potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed intrattenere rapporti con Istituti di Credito.

I soci

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Onorari o Benemeriti.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione intervenendo al relativo atto costitutivo e versando la quota iniziale. I Soci Fondatori hanno diritto a partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo riconosce la qualifica di Socio Fondatore, entro il 31 dicembre 2009, a coloro che a suo insindacabile giudizio ne abbiano le caratteristiche.

Sono Soci Ordinari coloro che hanno presentato domanda e siano stati accettati ai sensi e per gli effetti del disposto del successivo art. 7. I Soci Ordinari hanno diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Sono Soci Onorari o Benemeriti coloro ai quali viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo tale qualifica in dipendenza di particolari meriti acquisiti nel campo delle attività sportive o ad esse collegate o comunque ritenute meritorie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

I Soci Onorari o Benemeriti hanno diritto di voto e, su proposta di due consiglieri, e decisione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, possono essere esonerati dal pagamento delle quote sociali e di eventuali contributi.

Art. 7) L'adesione all'Associazione avviene su domanda degli interessati con la sottoscrizione di apposita modulistica predisposta dall'Associazione attraverso la quale gli istanti si impegnano al rispetto dello Statuto sociale e dei Regolamenti dell'Associazione, si impegnano a corrispondere la quota associativa iniziale e si impegnano al versamento delle quote annuali determinate dal Consiglio Direttivo e consentono all'Associazione il trattamento dei propri dati personali, nei limiti e con le modalità previste dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i soci minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

Art. 9) La quota associativa annuale è fissata dal Consiglio Direttivo e può dallo stesso essere modificata con il parere favorevole del Collegio dei Revisori. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 10) La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti, il socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Gli organi dell'Associazione

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori.

L'Assemblea dei Soci

Art. 14) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed, eventualmente, del bilancio preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 15) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data della riunione mediante invio di comunicazione scritta con prova di ricezione (lettera raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica) oppure mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Sono ammesse deleghe anche a favore di non soci. A ciascun socio spetta un solo voto.

Art. 17) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo ed, eventualmente, il bilancio preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni tre anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di tre e più di sette, elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 19) L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 20) Per favorire la partecipazione del massimo numero di soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale, mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personalmente da ogni avente diritto al voto. In tale caso, nella convocazione dovrà essere chiarito specificamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni che si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime. I quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Collegio dei Revisori

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto, insieme al Presidente, dall'Assemblea ogni tre anni. Esso è composto da tre, cinque o sette membri, ivi compreso il Presidente, che ne è membro di diritto. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale per la gestione dell'Associazione;

- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente, eventualmente assieme al bilancio preventivo dell'anno successivo;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- La fissazione delle quote sociali;
- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- La delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Art. 24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea dei Soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 27) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione sportiva dilettantistica, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari ed, eventualmente, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali d'incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 28) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

Art. 29) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Art. 30) Il controllo della gestione dell'Associazione è demandato ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci.

Essi hanno la facoltà di presenziare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e di prendere visione delle deliberazioni adottate.

Le ispezioni dei Revisori debbono risultare da verbali redatti su apposito registro.

Alla chiusura di ogni esercizio i Revisori controllano il rendiconto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, al quale riferiscono con apposita relazione.

Il Patrimonio e l'esercizio finanziario

Art. 31) Il patrimonio dell'Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 32) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta, né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Art. 33) L'anno associativo va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare; il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2009. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

Lo scioglimento

Art. 34) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i Liquidatori.

Norme finali

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 9 gennaio 2009.

Il Presidente dell'Assemblea

(firma)

.....

Il Segretario dell'Assemblea

(firma)

.....

Seguono le firme dei soci presenti:

.....

.....

.....

.....